

STATUTO

**GRUPPO ANTONINI ENERGY
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MULAZZO MS VIA ENRICO FERMI 7

Numero REA: MS - 257813

Codice fiscale: 01467920458

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario."

- di approvare il nuovo testo delle Norme di Funzionamento della Società che costituiscono lo Statuto con le modifiche testé apportate, che si riportano di seguito nella formulazione modificata:

"NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione:

"GRUPPO ANTONINI ENERGY S.R.L." a Socio Unico.

ARTICOLO 2

La società ha sede in Mulazzo.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

L'assemblea potrà deliberare di istituire e sopprimere sedi secondarie, mentre è in facoltà dell'organo amministrativo aprire e sopprimere filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio nazionale ed all'estero.

ARTICOLO 3

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- la costruzione, la lavorazione meccanica, il montaggio di carpenteria

metallica, caldareria, tubazioni, macchinari ed affini, montaggi meccanici ed elettrostrumentali onshore e offshore e la realizzazione di impianti fotovoltaici, nonché assunzioni di rappresentanze e costruzioni in esclusiva su licenze italiane o estere,

nonché:

- l'assunzione, anche mediante conferimento della propria azienda o di rami di essa, e la gestione di qualsiasi forma, e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle imprese anche indirettamente partecipate,

nonché:

- la costruzione, l'acquisto, anche mediante la stipulazione di contratti di locazione finanziaria, la rivendita, la gestione e la concessione in godimento a terzi di immobili di qualunque specie e con qualunque destinazione,

nonché:

- l'esercizio di cantiere navale per la costruzione, riparazione e demolizione di navi, la costruzione e la Gestione di impianti per l'attività cantieristica e Meccanica in generale, la costruzione e gestione di terminali di trasporti navali e terrestri, di magazzini e attrezzature necessarie, lavori idraulici in genere, lavori marittimi in genere, lavori ed opere speciali varie,

nonché:

- la progettazione, costruzione, manutenzione e riparazione di imbarcazioni da diporto di ogni genere, acquisto e vendita di imbarcazioni da diporto, rimessaggio, custodia e noleggio delle stesse; realizzazione e gestione di porti turistici di ogni tipo;

- servizi alla nautica e costruzione di natanti e imbarcazioni.

In via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società può

compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziarie.

La società può inoltre prestare avalli, fideiussioni e altre garanzie, sia reali che personali, nell'interesse proprio o delle imprese anche direttamente partecipate.

Tutte le operazioni indicate non possono comunque essere dirette alla raccolta del risparmio presso il pubblico né consistere nell'esercizio di altre attività riservate.

In particolare, strumentalmente al conseguimento dell'oggetto sociale e in via non prevalente, la società potrà, ai fini suddetti, acquistare e cedere know-how e licenze, ricorrere a finanziamenti, concedere e costituire garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, con esclusione di ogni forma di credito al consumo, rilevare o concedere in affitto aziende o rami di aziende esercenti una o più delle attività comprese nell'oggetto sociale, acquisire e cedere quote di partecipazione in altre società ad imprese italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine e connesso al proprio ovvero a questo direttamente od indirettamente collegato, partecipare a consorzi od associazioni di imprese, nei limiti previsti dal codice civile. Nel pieno rispetto di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge in materia ed al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà – non in via prevalente senza che ciò possa costituire esercizio professionale nei confronti del pubblico – compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, contrarre mutui e finanziamenti in genere, prestare fidejussioni, avalli ed ipoteche anche a favore di terzi, compiere tutte le necessarie operazioni presso banche, uffici pubblici o privati.

ARTICOLO 4

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

ARTICOLO 5

Il capitale è fissato in euro 3.600.000,00 (tremilioneiseicentomila virgola zero zero).

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti è attribuita ai soci la facoltà di prevedere che lo stesso possa essere attuato, in tutto o in parte, mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione, il conferimento deve essere eseguito in danaro.

La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, in conformità alle delibere CICR tempo per tempo vigenti.

Tali finanziamenti si intenderanno infruttiferi laddove non venga specificato per iscritto che si tratta di finanziamenti fruttiferi.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del Sindaco o del revisore, se nominati, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci.

PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTO

DELLE PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 6

E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

ARTICOLO 7

Le quote sociali sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, mentre nel caso di alienazione per atto tra vivi è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione. A tal fine il socio che intende vendere la propria quota sociale, deve darne comunicazione agli altri soci, a mezzo raccomandata A.R., o con raccomandata consegnata a mano, precisando il prezzo della cessione. Gli altri soci potranno rendersi acquirenti delle quote offerte in proporzione alle quote sociali già possedute.

Entro trenta giorni dalla comunicazione fatta dal socio che intende cedere la propria quota, gli altri soci dovranno comunicare se intendono esercitare il diritto di prelazione. Scaduto tale termine senza che nessun socio abbia richiesto di acquistare l'intera quota si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.

Nel casi di mancato esercizio del diritto di prelazione in tutto o in parte, il

socio cedente dovrà ottenere il gradimento sul nominativo del soggetto aspirante acquirente da parte di tutti gli altri soci.

I soci dovranno decidere senza indugio e comunicare la propria decisione sul gradimento con lettera raccomandata inviata al socio.

Il gradimento si intenderà concesso qualora non pervenga al socio, a mezzo lettera raccomandata, espresso rifiuto entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento da parte dello stesso socio.

Qualora il gradimento venga negato, la Società (nei limiti di legge) o gli altri soci in proporzione alle quote da ciascuno possedute (ad eccezione di eventuali dissenzienti) dovranno acquistare le quote in cessione al corrispettivo determinato secondo quanto previsto dal Codice civile. A tal fine, i soci, nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento, comunicheranno al socio alienante la volontà di acquistare le quote da parte della Società o degli altri soci. Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di trenta giorni dall'invio della predetta lettera.

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 8

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo che per le materie per le quali è necessaria la deliberazione assembleare.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di

mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci devono essere inserite nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 9

L'assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia, salvo quanto previsto in tema di riunione svolta interamente con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati; essa delibera con le presenze e le maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero in casi di urgenza almeno due giorni prima, con raccomandata a/r, o con raccomandata consegnata a mano, telefax o messaggi di posta elettronica, purché assicurino la prova dell'avvenuta ricezione. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione può stabilire che la riunione si svolga interamente con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, omettendo in tal caso l'indicazione di un luogo fisico di convocazione.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Sono valide le assemblee anche non convocate quando vi partecipi l'intero

capitale sociale e tutti gli Amministratori e il Sindaco, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Le riunioni assembleari possono tenersi anche per audio/videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che il Presidente possa, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che sia loro consentito di partecipare, in tempo reale, alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 10

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio.

ARTICOLO 11

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

ARTICOLO 12

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 13

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, secondo il numero determinato dai soci in occasione della loro nomina;

c) da due o più Amministratori fino ad un massimo di cinque con poteri congiunti e/o disgiunti.

Gli amministratori potranno essere anche non soci.

ARTICOLO 14

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se cessa dalla carica anche uno solo dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.

ARTICOLO 15

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è stato nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vicepresidente.

ARTICOLO 16

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le

decisioni dello stesso possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo quanto previsto al successivo articolo 17 (diciassette).

Uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

Con la maggioranza semplice gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

ARTICOLO 17

Con riferimento alle materie indicate dall'articolo 2475 quinto comma codice civile ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni dell'organo amministrativo debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera

raccomandata, o con raccomandata consegnata a mano, ovvero mediante fax e/o posta elettronica, almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione può stabilire che la riunione si svolga interamente con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, omettendo in tal caso l'indicazione di un luogo fisico di convocazione;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, fermo in ogni caso quanto previsto in tema di riunione svolta interamente con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e il Sindaco o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per audio/videoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che il Presidente possa, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e che sia loro consentito di partecipare, in tempo reale, alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate a sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal

segretario.

ARTICOLO 18

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente atto sia riservato alla decisione dei soci.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 Codice Civile ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il Comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli Amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di attribuzione dei poteri, i poteri di amministrazione si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta.

L'organo amministrativo potrà nominare direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

ARTICOLO 19

L'amministratore unico o gli Amministratori hanno la rappresentanza

generale della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, in mancanza di limitazioni risultanti dall'atto di nomina, la rappresentanza della società spetterà al Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente, e agli amministratori delegati, nei limiti risultanti dalla delega di poteri.

In caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

ARTICOLO 20

All'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili o sul volume d'affari, che verrà determinata dai Soci, in occasione della nomina o con apposita decisione successiva.

All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 21

Quale organo di controllo, i soci possono nominare o il Collegio sindacale composta da tre membri, il Sindaco unico o il Revisore. La nomina del Sindaco è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 Codice Civile. In alternativa al Collegio Sindacale e al Sindaco, ove previsto dalla legge, il controllo contabile della società può essere esercitato da un Revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, in tutti i casi di nomina dell'organo di controllo o del revisore, le norme in materia di società per azioni.

RECESSO

ARTICOLO 22

Il diritto di recesso compete ai Soci nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con A/R o raccomandata a mano entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della Società.

In caso di esercizio del diritto di recesso relativo a quota intestata a Società fiduciaria, quest'ultima ha comunque la facoltà di intestare la quota al proprio mandante.

La partecipazione del Socio che esercita il diritto di recesso sarà valutata

come previsto dall'art. 2473 del Codice Civile ed il relativo rimborso dovrà avvenire entro centottanta giorni dalla comunicazione del Socio medesimo fatta alla Società.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

ARTICOLO 23

Gli esercizi sociali si chiudono al 30 giugno di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società lo richiedano, ovvero qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

ARTICOLO 24

Gli utili netti di ogni esercizio verranno così distribuiti:

- almeno il 5% (cinque per cento) al Fondo di riserva legale, fino a che questo non raggiunga il quinto del capitale sociale;

- la restante parte ai soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 25

In caso di scioglimento della società, l'assemblea dei soci nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 26

La società può emettere titoli di debito.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE

ARTICOLO 27

Per qualsiasi controversia insorgesse tra i soci o tra un socio o gli eredi di un socio e la società, gli amministratori, il liquidatore o i liquidatori, anche in ordine all'interpretazione e applicazione del presente statuto, dovrà preventivamente esperirsi il tentativo di conciliazione presso un organismo iscritto al relativo registro tenuto presso il Ministero della Giustizia in conformità al D.L. 28/2010, al D.M. 180/2010 e alla normativa tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 28

Per tutto quanto non espressamente previsto, varranno le norme di legge."

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente toglie la seduta e scioglie l'assemblea essendo le ore dodici e cinque.

Le spese del presente atto sono a carico della società.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di privacy, i componenti dichiarano di aver ricevuto da me notaio l'informativa scritta prevista dall'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche e integrazioni, e autorizzano espressamente il trattamento dei dati personali

"comuni" per tutte le finalità istituzionali del mio ufficio nonché di quelli "sensibili" e/o "giudiziari" eventualmente contenuti nel presente atto o, comunque, acquisiti nel corso della relativa istruttoria ove consentito, per questi ultimi, da specifiche disposizioni di legge o da un provvedimento del Garante.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto, che, unitamente a quanto allegato, ho letto ai comparenti, i quali, da me interpellati, lo riconoscono pienamente conforme alla loro volontà, sottoscrivendolo insieme a me Notaio alle ore dodici e dieci.

Scritto parte a mano da me Notaio e parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, consta di sette fogli di cui occupa venticinque facciate e quanto fin qui della presente ventiseiesima.

F.to Antonini Lorenzo

F.to Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio

BOLLO ASSOLTO MEDIANTE M.U.I. AI SENSI DEL D.M. 22.2.2007 E
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL
D.LGS. 82/2005, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.